

Associazione socio culturale “GIOVANNI GABRIELI” ONLUS

“STATUTO”

Art. 1 (Costituzione e sede)

È costituita con sede in Mirano (VE) via Paganini n° 3, l'Associazione denominata “Associazione Socio Culturale Giovanni Gabrieli” ONLUS.

Art. 2 (Carattere dell'Associazione)

L'Associazione non persegue finalità politiche né di lucro. Essa

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociali attraverso la promozione e lo sviluppo nel campo dell'istruzione e della formazione culturale e ricreativa a favore degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Gabrieli con sede in Mirano (VE) via Paganini n° 3 (d'ora in poi I.C. Giovanni Gabrieli) in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale e familiare.
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità (a favore dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Gabrieli), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 3 (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 (Scopi sociali e attività dell'Associazione)

A) L'Associazione persegue finalità di promozione e sviluppo nel campo dell'istruzione e formazione culturale a favore degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell'I.C. Giovanni Gabrieli in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale e familiare, ma sempre attinenti alle attività connesse e correlate alla programmazione attuata dall'Istituto stesso che, come tale, deve essere il soggetto destinatario degli scopi dell'Associazione. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo né limitativo, sono oggetto di scopo dell'Associazione:

- iniziative e percorsi didattici, formativi, etici, educativi, sociali, culturali e psicofisici, al sostegno, all'alfabetizzazione, all'accoglienza e l'integrazione degli alunni;
- iniziative e progetti finalizzati ad attività formative nel campo della tutela della natura, dell'ambiente e della salute;

- Iniziative e i progetti finalizzati ad attività formative nel campo della musica, dello sport e dell'educazione fisica.
 - l'organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni e corsi strettamente inerenti alle finalità dell'Associazione;
 - iniziative e progetti di assistenza, di integrazione sociale, culturale, linguistica e razziale destinati al beneficio di soggetti in particolari situazioni di disagio familiare, sociale, psichico, fisico o economico;
- B) L'Associazione persegue finalità nel settore della beneficenza, anche attraverso la concessione di erogazioni gratuite in beni o in denaro, a favore dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Gabrieli per finalità e scopi specificati nel precedente punto A);

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività connesse e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 5 (Requisiti dei Soci)

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche aventi sede in Italia o all'estero, senza alcuna distinzione di sesso, razza, opinioni politiche e religione, alla condizione che rispondano ai seguenti due requisiti:

- a) condividano le finalità e i principi statutari dell'Associazione.
- b) siano o siano stati componenti del Consiglio di Istituto dell'I.C. Giovanni Gabrieli.

L'elenco dei Soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.

Art. 6 (Ammissione, diritti e doveri dei Soci)

L'ammissione dei Soci è libera, purché conforme alle finalità dell'Associazione.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le decisioni del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, esso dovrà essere motivato. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione rimane valida sin tanto che viene corrisposta la quota associativa annuale, col limite legato all'appartenenza alle categorie di cui all'art. 5. Il diritto di recesso potrà essere esercitato liberamente e sarà valido a partire dal 1° giorno del mese successivo al recesso. Il recesso dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata a.r./p.e.c./raccomandata a mano, della quale farà fede la data di spedizione. L'adesione all'Associazione viene perfezionata con il versamento di una quota di ammissione determinata dal Consiglio Direttivo di anno in anno. L'adesione all'Associazione garantisce all'Associato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi Sociali.

Art. 7 (Categorie dei Soci)

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei Soci:

Soci Fondatori.

Soci Ordinari.

Sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Sono Soci Ordinari coloro che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 8 (Doveri morali)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle delibere adottate dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il Socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 9 (Espulsione)

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'espulsione del Socio che non rispetti lo Statuto, l'eventuale regolamento e le delibere del Consiglio Direttivo ovvero del Socio che si renda responsabile di infrazioni disciplinari gravi o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto con le modalità indicate nell' art. 6;
- b) per decadenza e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per morosità nel pagamento dei contributi associativi, che si protragga per oltre un anno;
- e) per morte.

Art. 11 (Organi dell'Associazione)

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente.

Tutte le cariche Sociali sono esercitate a titolo gratuito. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 (Partecipazione all'Assemblea)

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono adottate le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi Sociali. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto annuale d'esercizio. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei Soci.

Art. 13 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dei Soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice e/o fax, e/o posta elettronica; in caso di urgenza, anche per telegramma. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato possibilmente almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura dello stesso Consiglio dimissionario.

Art. 14 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei Soci. Tra la data indicata per la prima convocazione e la data indicata per la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un'ora. Le delibere saranno valide se approvate a semplice maggioranza. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto e le delibere dovranno essere assunte con la maggioranza di almeno i due terzi dei Soci intervenuti; in seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e le delibere dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza di almeno due terzi dei Soci intervenuti. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea verrà inserito nell'apposito libro sociale. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno o quando sia necessario per legge, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, contrari o astenuti.

Art. 15 (Forma di votazione dell'Assemblea)

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale. Ogni aderente all'Associazione, in regola con il versamento della quota annuale, ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di partecipazione.

Art. 16 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

A. in sede ordinaria

- A.1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
- A.2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- A.3. ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- A.4. discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

B. in sede straordinaria

- B.1. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- B.2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- B.3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. È in facoltà dei Soci chiedere l'inclusione di determinati argomenti nell'ordine del giorno dell'Assemblea, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei Soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro il mese precedente la data dell'Assemblea.

Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- determinare le quote di ammissione;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi Soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 18 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 4 ad un massimo di 8 membri.

Ne fanno parte di diritto, Il Dirigente scolastico ed il Presidente del Consiglio di Istituto dell'I.C. Giovanni Gabrieli, gli altri membri vengono nominati dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo deve essere composto da Soci e dura in **carica un anno**. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, purché siano meno della metà, subentreranno i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni. A parità di voti la nomina spetta al Socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, che superino la metà più uno dei suoi componenti, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, può essere dichiarato decaduto. I componenti del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni.

Art. 19 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate, possibilmente con almeno cinque giorni di preavviso, dal Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione può avvenire per lettera semplice e/o fax e/o posta elettronica.

In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, sempre che vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro il più breve termine, ferme restando le maggioranze previste. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere designato dal Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono riportate nel processo verbale sottoscritto

dal Presidente e dal Vice Presidente. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente può convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso in cui il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 21 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote sociali, nonché da ogni bene mobile ed immobile, da ogni erogazione che pervengano all'Associazione da chiunque ed a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 22 (Entrate dell'Associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- dalla quota di ammissione da versarsi all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- dalla quota annuale da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli Associati;
- da contributi dello Stato, delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;

- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- erogazioni derivanti dalla destinazione del 5 per mille dell'IRPEF.

Art. 23 (Destinazione degli avanzi di gestione)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 24 (Durata del periodo di contribuzione)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 25 (Diritti dei Soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione, nonché dagli eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 26 (Bilanci)

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci. Prima dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci (possibilmente entro quindici giorni dalla stessa), il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

Art. 27 (Uso dell'acronimo ONLUS)

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS deve essere usata nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 28 (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato.

Per il presente atto l'Associazione richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ed, in generale, il trattamento tributario previsto dal D.Lgs. 460/97.

Mirano (Venezia).....